APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 11 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi o quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalita' doganali.

2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonche' i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-11/versione/0